

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di gennaio in Lanusei, alla via Marconi civico 82, presso il mio studio, alle ore sedici e quindici minuti.

16 gennaio 2023 alle 16.15

Dinanzi a me **Dottor Alessandro Dessy, Notaio in Lanusei**, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- **Giorgio Lai**, nato a Lanusei il 29 gennaio 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, inoccupato, codice fiscale LAI GRG 65A29 E441A, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del Comitato Direttivo della associazione:

- **"VOLONTARI OGIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI"**, con sede in Lanusei, via Grazia Deledda snc, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Nuoro 91005790919, REA NU-88590, costituita con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal dott. Antonio Garau, allora notaio in Villasor, in data 1 aprile 1999, rep 2525/757, registrato a Sanluri il giorno 8 aprile 1999 al n. 346, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara, in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti gli associati della predetta associazione, anche senza essere stati convocati, per riunirsi in assemblea totalitaria e discutere e deliberare sugli argomenti, tra gli stessi previamente concordati, di cui al seguente,

Ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto alla normativa degli enti del terzo settore;
2. Nomina di nuovi membri del Consiglio direttivo;
3. Delibere inerenti e conseguenti.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- col consenso unanime dei presenti assume la presidenza dell'Assemblea Giorgio Lai, sopra generalizzato, il quale constatata e fa constare:

- che l'assemblea non è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti in sala tutti i soci, e precisamente:

1) il medesimo Giorgio Lai;

COPIA

Registrato a:
LANUSEI
il 18/01/2023
n. 49
Serie 1T
Pagati euro
Modello Unico

- 2) Lai Francesca, nata a Lanusei il giorno 18 dicembre 1995 residente a Ilbono, via Ulestri 47, codice fiscale LAI FNC 95T58 E441B, per delega conferita a Delle Cave Raffaella, infra generalizzata;
- 3) Deidda Filippo, nato a Lanusei il giorno 01 ottobre 1993 residente, Lanusei vico IV don Bosco, codice fiscale DDD FPP 93R01 E441L;
- 4) Delle Cave Raffaella, nata ad Afragola il giorno 13 maggio 1975, residente a Lanusei, vico I G.M. Angioi, codice fiscale DLL RFL 75E53 A064S;
- 5) Aversano Silverio, nato a Lanusei il giorno 24 settembre 1979, residente a Lanusei, via Ilbono 11, codice fiscale VRS SVR 79P24 E441L per delega conferita a Piroddi Davide, infra generalizzato;
- 6) Piroddi Giovanni nato a Lanusei il 10 ottobre 1960 residente a Ilbono in via Ulestri 45, codice fiscale PRD GNN 60R10 E441E;
- 7) Piroddi Davide, nato a Lanusei il giorno 11 agosto 1994, residente a Lanusei (NU), via Tortolì 18, codice fiscale PRD DVD 94M11 E441A
- 8) Usai Katia, nata in Svizzera il giorno 29 giugno 1968, residente a Lanusei vico I Sicardi, codice fiscale SUA KTA 68H69 Z133D, per delega conferita a Deidda Filippo, sopra generalizzato;

- che è presente l'intero organo amministrativo;
- che l'identità e la legittimazione dei presenti, per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, sono state da lui stesso accertate;
- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, tutti dichiarandosi sufficientemente informati;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, anche in forma totalitaria, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, sugli argomenti all'ordine del giorno, chiesta ed ottenuta dall'assemblea l'autorizzazione a trattarli unitariamente, espone la necessità di effettuare alcune modifiche allo statuto dell'associazione, in modo da adeguare lo statuto alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore come richiesto dall'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, e adottare, conseguentemente, un nuovo testo dello statuto sociale;

Il presidente da atto che tutti gli intervenuti dichiarano di avere esatta conoscenza del nuovo testo proposto.

Il presidente espone poi la necessità di nominare un nuovo organo amministrativo.

Nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il presidente invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

Segue idonea votazione per alzata di mano al termine della

quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea,

delibera:

- di adottare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che qui si allega sotto la lettera **"A"**, **omessane la lettura;**
- di dichiarare decaduto il precedente organo amministrativo e nominare quali nuovi membri del Consiglio direttivo i signori:
 - Lai Francesca, nella qualità di presidente, Delle Cave Raffaella, nella qualità di Vicepresidente e Aversano Silverio, nella qualità di Consigliere;
- di dare mandato al nuovo organo amministrativo per l'esecuzione di quanto deliberato.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e minuti trenta.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 GDPR, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle ore sedici e minuti trentacinque, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di due fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime sei facciate fin qui.

Lai Giorgio

Dottor Alessandro Dessy, Notaio

Allegato A al n. 6866 di raccolta.

Statuto dell'Associazione

«OGLIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI»

Articolo 1

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata:

«OGLIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI»

Nel caso in cui l'Ente sia iscritto nel Registro degli Enti del Terzo settore e/o delle Organizzazioni di Volontariato potrà utilizzare gli acronimi ETS o ODV in aggiunta alla sua denominazione.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Lanusei, località Tucci snc.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità e attività civiche solidaristiche e sociali: prevenzione del randagismo e tutela degli animali abbandonati.

Le predette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- attività di volontariato nel campo della tutela degli animali abbandonati avvalendosi in modo determinante di prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo onde ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat;
- di svolgere tutte le attività collaterali e connesse agli scopi indicati nei punti precedenti.

L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

Articolo 4

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni fornite dagli aderenti non potranno essere re-

tribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 5.

Possono far parte dell'associazione le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, che non abbiano riportato condanne per reati contro gli animali, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e a seguito di esclusione per morosità o per giusta causa: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo; l'esclusione per giusta causa verrà deliberata dall'Assemblea degli associati.

Gli associati non possono essere in numero inferiore a 7 (sette).

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro tre mesi dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo;

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 7

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- discute ed approva la relazione del Presidente sull'attività dell'Ente e sulle linee programmatiche;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza;
- nomina l'organo di controllo;
- approva il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale dell'anno precedente;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale tempestiva e diretta da parte dei soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche

statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di uno socio. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti da 3 (tre) membri a 7 (sette), scelti dall'assemblea in base a criteri di democraticità.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimis-

sioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, rife-

rendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Articolo 10

- Organo di controllo -

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

C) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11

L'associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 12

Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà

dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;

e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Il patrimonio, come sopra formato e comprensivo di ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 180 (centoottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 14

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

Articolo 15

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposi-

zioni di attuazione del codice civile e dell'articolo 9 del codice del Terzo Settore, viene devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del d.lgs 117/17 e delle altre leggi in materia.

Lai Giorgio

Dottor Alessandro Dessy, Notaio